

Circolare n. 7 - AB del 12 Luglio 2024

▪ **STUDIO ARISI**

Via della Repubblica, 115
53036 - Poggibonsi (SI)

Via San Francesco di Paola, 15
50124 - Firenze

Tel.: +39 0577 98771
Fax.: +39 0577 936757

E-mail: segreteria@studioarisi.it

▪ **STUDIO BALDINI**

Piazza Mazzini, 11
53036 - Poggibonsi (SI)

Tel.: +39 0577 982694
Fax.: +39 0577 938402

E-mail: segreteria@studio-baldini.com

CIRCOLARE INFORMATIVA LUGLIO 2024

ANCORA NOVITÀ IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI 4.0

L'articolo 6, D.L. 39/2024, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0", le imprese beneficiarie debbono comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Con il Decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d'imposta in oggetto, per la cui gestione il Mimit si avvale del Gse. Tali comunicazioni sono elaborate dal GSE e successivamente inviate all'Agenzia delle entrate. In relazione ai periodi di imposta 2023 e 2024 *ante* Decreto tali comunicazioni non hanno avuto carattere preventivo, ne è derivata una difficoltà di "quadratura" tra comunicazioni e compensazioni sulla quale è tornata a esprimersi l'Agenzia delle entrate in apposita *faq* pubblicata in data 19 giugno 2024.

L'Amministrazione finanziaria ha spiegato che tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gse e del successivo invio all'Agenzia delle entrate, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia delle entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti "Transizione 4.0") per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso. In tale periodo l'Agenzia delle entrate verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal Gse sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

Acquisizione comunicazione dal Gse	F24 valido con data presentazione
Mancata comunicazione dal Gse	F24 scartato

Si ricorda infatti che con risoluzione n. 25/2024, l'Agenzia delle entrate ha "revocato" il blocco all'utilizzo dei crediti di imposta, sotto richiamati, che fanno riferimento alla compensazione dei crediti "**Beni strumentali nuovi**" e "**Ricerca e sviluppo**", c.d. "Transizione 4.0".

codici tributo 6936 e 6937 se indicati come " <i>anno di riferimento</i> " il 2023 o il 2024
codici tributo 6938 , 6939 e 6940 , se viene indicato come " <i>anno di riferimento</i> " il 2024

Ne deriva che dallo scorso 15 maggio è nuovamente possibile procedere alla compensazione dei crediti spettanti per tali investimenti senza che la stessa sia bloccata, ma al fine della regolarità della compensazione sarà necessario procedere secondo le seguenti indicazioni a seconda di quando gli investimenti sono stati compiuti:

Investimenti effettuati	Azione	Come e dove
Dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex post	Telematicamente sul sito istituzionale Gse

Dal 30 marzo 2024	Comunicazione dell'investimento da eseguirsi ex ante ed ex post	Telematicamente sul sito istituzionale Gse
-------------------	--	--

Da tale data si rende possibile procedere solo sul sito del Gse (no pec) e come segue:

Comunicazione <i>ex post</i>	Il modello è trasmesso solo in caso di completamento dell'investimento e in tal caso <u>la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti</u>
Comunicazione <i>ex ante</i>	Il modello si trasmette preventivamente per comunicare quali sono gli investimenti che si intende effettuare, <u>la data di inizio investimento da indicare deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto dall'azienda</u>

Il credito potrà quindi essere validamente compensato solo dopo l'avvenuto invio delle predette comunicazioni, in via precauzionale, per il futuro, alcuni Ordini dei commercialisti suggeriscono, presentata la comunicazione al Gse di attendere 10 giorni per la compensazione del relativo credito come già accade per altre compensazioni

CHIARIMENTI SUI NUOVI BLOCCHI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Nella Circolare Interstudio del mese di giugno sono state commentate le novità inerenti l'utilizzo dei crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione. La circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 dell'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti operativi.

Innanzitutto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 1° luglio 2024 tutti i modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo si estende anche alle compensazioni "verticali" nel caso in cui le stesse siano espresse nel modello F24.

Per quanto riguarda, inoltre, il divieto di compensazione dei crediti previsto dall'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, i principali chiarimenti forniti sono esposti nella tabella seguente.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro	Rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti (comprese le somme oggetto degli atti di recupero). Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione e non siano in essere piani di rateazione. I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora non vi sia stata decadenza dal beneficio della rateazione.

Argomento	Chiarimento circolare n. 16/E/2024
Crediti per i quali opera l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione	<p>Ai sensi dell'articolo 37, comma 49-<i>quinquies</i>, D.L. 223/2006 la compensazione dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail può sempre essere effettuata nel modello F24, anche in presenza di somme affidate all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Si precisa però che, laddove operi il divieto di compensazione dei crediti fiscali, non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione (in questo caso, l'F24 presentato con crediti sia di un tipo sia dell'altro, sarà oggetto di scarto da parte di Entratel). Nel caso in cui un contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia.</p> <p>A titolo esemplificativo, i crediti oggetto del potenziale inutilizzo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> crediti relativi alle imposte erariali; credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013; credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; credito d'imposta 4.0; crediti d'imposta relativi a <i>bonus</i> edilizi; altri crediti di natura agevolativa.
Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione	<p>Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto: della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta la decadenza ovvero del pagamento (anche parziale) delle somme dovute. La rimozione o la riduzione sotto i 100.000 euro di importo complessivo dei carichi affidati potrà essere conseguita anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.</p>
Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. 78/2010	<p>Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quarto periodo, D.L. 78/2010 di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l'utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l'ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.</p>

**DEMATERIALIZZAZIONE SEMPRE POSSIBILE NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE
IMPOSTE DALLA NORMA TRIBUTARIA**

Con la risposta a interpello n. 142 del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha ricordato che in materia di corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, l'Agenzia delle entrate precisa che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità e autenticità.

Nella risposta, l'Agenzia delle entrate evidenzia che vanno in ogni caso rispettati tutti gli ulteriori requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi.

Requisiti per la deducibilità dei costi	inerenza competenza congruità
--	-------------------------------------

Più precisamente secondo l'Amministrazione finanziaria, laddove siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli digitali con conseguente dematerializzazione degli stessi. Le caratteristiche fondamentali e imprescindibili dei documenti informatici prodotti devono tuttavia essere le seguenti:

- **immodificabilità**
- **integrità**
- **autenticità**

Ne deriva che qualunque documento informatico al quale l'azienda intenda dare rilevanza fiscale, come il caso rappresentato dall'istante che riguardava le note spese dei dipendenti, deve possedere le caratteristiche su elencate in mancanza delle quali il documento non potrà considerarsi atto alla rilevanza tributaria. Si evidenzia anche che una volta rispettate le indicazioni di cui sopra sarà possibile procedere alla distruzione degli originali cartacei dopo la conservazione elettronica

PUBBLICATI I COEFFICIENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Con il Decreto 24 giugno 2024 il Mef ha approvato i coefficienti necessari al calcolo dell'imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino delle imprese, introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio. Il Decreto prevede 3 distinte serie di coefficienti a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli Isa e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione - L'articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha riproposto la possibilità di regolarizzare il magazzino, ossia la possibilità di adeguare le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 2023. La norma non pone particolari limitazioni soggettive, stabilendo che l'adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, a esclusione di quelle che adottano i Principi contabili internazionali. Pertanto, sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali. Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata e i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale. Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all'articolo 92, Tuir, relative al periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all'articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali. **Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva e di Iva devono essere versati in 2 rate di pari importo entro i seguenti termini:**

- la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2023;
- la seconda rata entro il termine di versamento della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Pertanto, i nuovi valori:

- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d'imposta 2023;

- non possono essere tenuti in considerazione dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento relativo ai periodi d'imposta antecedenti al 2023.

Modalità di adeguamento - La regolarizzazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:

- eliminazione delle esistenze iniziali;
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In ogni caso, l'adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023. L'adeguamento in aumento delle esistenze iniziali può riguardare solamente le quantità esistenti al 1° gennaio 2023. In tal caso:

- non è richiesto alcun versamento ai fini Iva;
- è dovuta l'imposta sostitutiva del 18% sull'importo oggetto di regolarizzazione (ossia sul magazzino che viene iscritto).

L'ipotesi di eliminazione del magazzino era subordinata all'approvazione di un apposito Decreto chiamato a fissare i coefficienti da utilizzare, Decreto che, come detto, è stato approvato alla fine del mese di giugno. L'eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. La regolarizzazione prevede il versamento:

- dell'Iva determinata in base all'aliquota media del 2023, applicata sul valore eliminato corretto da un coefficiente di maggiorazione variabile in funzione del settore in cui opera l'impresa;
- dell'imposta sostitutiva Ires/Irpef e Irap del 18% sulla differenza tra l'ammontare calcolato ai fini Iva (ossia l'ammontare eliminato adeguato sulla base del relativo coefficiente) e il valore delle esistenze iniziali eliminato.

I coefficienti approvati - Il Decreto individua i coefficienti classificando le attività sulla base del relativo codice Ateco. A tal fine sono previsti 3 distinti allegati da utilizzare nelle seguenti situazioni:

- allegato 1 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata una delle cause di esclusione;
- allegato 2 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che hanno dichiarato ricavi superiori a 5.164.569 euro;
- allegato 3 – contiene i coefficienti utilizzabili dai soggetti che svolgono attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi inferiori a 5.164.569 euro.

Pertanto, per verificare il coefficiente applicabile al contribuente, a seconda della situazione in cui si trova, occorrerà individuare l'allegato applicabile e quindi il relativo codice attività.

Esempio - Eliminazione magazzino - Alfa Srl svolge l'attività contrassegnata con codice Ateco 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati", con ricavi di 500.000 euro. Nel bilancio dell'esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di merci pari a 150.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate al valore corretto di 50.000 euro, stornando l'eccedenza di 100.000 euro. Si ipotizza un'aliquota media Iva riferibile al 2023 del 22%; Il coefficiente di maggiorazione proprio dell'attività esercitata, verificato nell'allegato 1 del decreto è pari a 1,49. L'imposta sostitutiva dovuta è così determinata:

- l'Iva dovuta per la regolarizzazione ammonta a 32.780 euro ($22\% \times 100.000 \times 1,49$);
- la sostitutiva per le imposte dirette ammonta a 8.820 euro [$18\% \times (149.000 - 100.000)$].

**LA RUBRICA DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE****POLITICHE DI SAFEGUARDING PER IL CONTRASTO AGLI ABUSI NEI CONFRONTI DEI MINORI: PIÙ TEMPO PER GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Entro il 1° luglio 2024 le associazioni e le società sportive avrebbero dovuto provvedere alla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori, mentre, entro il prossimo 31 agosto 2024, le stesse dovranno dotarsi di modelli organizzativi e di controllo (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

La proroga al 31 dicembre 2024 - Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 giugno 2024, il Coni ha comunicato che “il termine per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nelle Associazioni e Società sportive è stato prorogato al 31 dicembre 2024”. Questa decisione, presa in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021, estende il termine originario fissato al 1° luglio 2024 dalla deliberazione del Consiglio nazionale n. 255 del 25 luglio 2023

La proroga al 31 dicembre 2024 - Con la richiamata delibera n. 255 dello scorso 25 luglio 2023 il Coni, oltre ad aver istituito l'Osservatorio permanente per le politiche di *safeguarding*, ha pubblicato il modello di regolamento (c.d. di “*safeguarding*”) che molte Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), Discipline sportive associate (Dsa) e Associazioni benemerite hanno in buona parte già adottato per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati delle realtà a loro affiliate. Società e associazioni sportive potranno, quindi, fare riferimento alle linee guida che i molti organismi sportivi affiliati hanno in questi mesi elaborato per consentire alle stesse la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Aspetti sanzionatori - Quanto agli aspetti sanzionatori, **non sono previste** sia nel caso di mancata adozione del Mog che nel caso di mancata nomina del responsabile antiabusi (ora prorogata al prossimo 31 dicembre 2024) **specifiche sanzioni amministrative o penali dirette in caso di mancata adempimento di tali obblighi**. Viene infatti previsto esclusivamente che associazioni o società sportive siano assoggettate alle procedure disciplinari e alle sanzioni previste in ambito sportivo (alcune federazioni condizionano addirittura l'affiliazione all'efficace attuazione del modello). Certo è che, alla luce delle nuove disposizioni, l'ente sportivo, oltre che personalmente il Presidente e gli altri amministratori dello stesso, possono essere soggetti specifiche responsabilità per le eventuali fattispecie di abuso, violenza e/o discriminazione commesse all'interno del sodalizio in assenza di Mog o in caso di predisposizione di Mog inidoneo a prevenire tali comportamenti. **Anche alla luce della recente proroga si invitano pertanto le associazioni e società sportive clienti che ancora non avessero provveduto agli adempimenti sopra descritti, ad attivarsi per tempo al fine di procedere tanto con la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori quanto alla predisposizione dei relativi modelli organizzativi (Mog) finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.**

L'iter da seguire (procedura suggerita dall'Eps Uisp nazionale)

➔	Nominare entro il 31 dicembre 2024 un/a responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi e comunicarlo correlato di verbale
➔	Pubblicizzare identità e contatto del/della responsabile sulla <i>homepage</i> del sito del sodalizio sportivo e mediante affissione dell'informativa presso la sede
➔	Comunicare l'identità e il contatto del/della responsabile al responsabile delle politiche di <i>safeguarding</i>
➔	Elaborare - entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte degli enti di affiliazione - un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle linee guida dei rispettivi enti di affiliazione e un codice di condotta. I documenti devono essere elaborati tenendo conto delle caratteristiche dell'affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'affiliate. Le associazioni e le società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 lo integrano con gli elementi previsti in tema di <i>safeguarding</i>
➔	Affiggere il modello organizzativo e di controllo e il codice di condotta in sede e pubblicarlo sulla <i>home page</i> del sito <i>internet</i> qualora in possesso di sito <i>internet</i>
➔	In caso di pluriaffiliazione, comunicare ai Responsabili delle politiche di <i>safeguarding</i> degli enti affilianti di aver adottato le linee guida previste da un diverso organismo sportivo affiliante
➔	Aggiornare - con cadenza almeno quadriennale - il modello organizzativo e di controllo prevedendo meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle linee guida o alle raccomandazioni del Responsabile delle politiche di <i>safeguarding</i> dell'organismo sportivo affiliante

Fac simile verbale assemblea nomina responsabile

<p>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA/SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA XYZ</p> <p>VERBALE DI ASSEMBLEA</p> <p>Il giorno _____, presso la sede dell'associazione/società sportiva _____, in _____ Via _____, ad ore ____ si è riunita in prima convocazione l'assemblea Generale dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione; 2. nomina responsabile sociale alle politiche di <i>safeguarding</i>; 3. varie ed eventuali. <p>Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto il Presidente il quale dopo aver constatato e fatto constatare:</p> <p>che sono presenti n. soci ____ oppure i seguenti soci:</p> <p>_____</p>

dichiara la presente assemblea regolarmente costituita, valida per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario, con l'approvazione dei presenti,

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra la necessità dell'approvazione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta, come stabilito dalla delibera Coni n. 255/2023.

Segue breve discussione, al termine della quale, l'assemblea delibera:

- all'unanimità di approvare il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del codice di condotta.

Sul secondo punto posto all'ordine, l'assemblea delibera:

- all'unanimità di nominare il responsabile sociale alle politiche di safeguarding sino al 31 dicembre 2025 il socio _____.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa lettura del presente verbale dichiara sciolta la seduta ad ore ____.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2024 al 15 agosto 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza. *Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

Martedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili - Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps - Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte - Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini - Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Accise – Versamento imposta - Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.

Giovedì 25 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali - Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

Mercoledì 31 luglio

Proroga versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 - Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 1° luglio 2024, a seguito della proroga disposta dall'articolo 37, D.Lgs. 13/2024. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

Presentazione del modello Uniemens Individuale - Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili - Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR - Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2024.